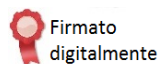


Pubblicato il 27/11/2025

N. 06624 /2025 **REG.PROV.CAU.**
N. 13475/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13475 del 2025, proposto da

Campo Felice S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pardo, Giuseppe Romeo e Gianpaolo Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del turismo, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Panorama S.r.l., Peppe di Sora S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei

comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, emanato dal Ministero del turismo in data 3 ottobre 2025 e pubblicato in data 6 ottobre 2025, decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025 (il quale ha annullato il precedente decreto prot. n. 0239412/25 del 17 settembre 2025, il quale prima ancora aveva annullato il precedente decreto prot. n. 0232933/25 del 01/09/2025) (doc. 1);

- ove occorrer possa, dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del turismo, prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica (doc. 2);
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare, non si ravvisano apprezzabili profili di *fumus boni iuris*, valutato che la mancata compilazione dell'apposita casella del modulo di domanda relativa all'applicazione

del regime previsto per gli aiuti di rilevanza locale (con conseguente esenzione dal regime cd *de minimis*), in presenza delle specifiche condizioni previste dall'art. 7, co. 2 dell'avviso pubblico (che *prima facie* non palesa evidenti profili di illegittimità), non integra gli estremi di un errore meramente formale correggibile tramite soccorso istruttorio, e che, sotto il profilo del *periculum in mora*, nel bilanciamento dei contrapposti interessi deve darsi prevalenza all'interesse pubblico alla tempestiva erogazione dei ristori nei confronti delle altre imprese ammesse al beneficio;

Ritenuto comunque opportuno assicurare sin da ora che il ricorso venga notificato a tutti i soggetti controinteressati, per esigenze di celerità ed economia processuale che impongono di addivenire alla discussione del merito a contraddittorio già integro, disponendosi per l'effetto l'integrazione ai sensi dell'art. 49, co. 3 cod. proc. amm., con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, per la quale vengono fissate le seguenti modalità:

- entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni: *i)* l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; *ii)* il numero di registro generale del procedimento; *iii)* il nominativo della stessa parte ricorrente; *iv)* gli estremi dei provvedimenti impugnati; *v)* la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, con il decreto prot. n. 0246291/25, emanato dal Ministero del turismo in data 3 ottobre 2025 e pubblicato in data 6 ottobre 2025, con esonero dall'indicazione dei relativi nominativi; *vi)* un sunto del ricorso; *vii)* il testo integrale della presente ordinanza;
- entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso,

che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto opportuno rinviare al definito la regolazione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge la domanda cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, con le modalità e nei termini precisati in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Virginia Giorgini, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO